

COMUNE DI CANDIDONI

(Prov. di Reggio Calabria)

DECRETO DEL SINDACO n. 04 del 02.10.2013

Oggetto: Nomina del funzionario titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i, come novellata dal D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. 4 aprile 2012 n. 35.

IL SINDACO

VISTA la L. n. 241/90 e s.m.i.;

VISTO il D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla L. 4 aprile 2012 n. 35, con cui è stato modificato l'art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241, segnatamente in materia di conclusione del procedimento amministrativo e poteri sostitutivi;

CONSIDERATO che il legislatore al fine di tutelare il cittadino dall'inerzia e dai ritardi della Pubblica Amministrazione ha previsto ulteriori obblighi in capo all'Amministrazione in particolare disponendo, con il citato art. 1 quanto segue:

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

COMUNE DI CANDIDONI

(Prov. di Reggio Calabria)

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.».

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano;

DATO ATTO che:

questo Ente nel proprio organico non prevede figure dirigenziali;

RITENUTO pertanto di individuare nel Segretario Comunale la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo dell'art. 2, comma 9 bis della L. 241/1990, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 5/2012 in caso di inerzia del Responsabile del Servizio inadempiente;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;

DECRETA

di individuare nel Segretario Comunale pro tempore la figura cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i, come novellata dal D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. 4 aprile 2012 n. 35;

i Responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto funzionario con potere sostitutivo;

di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di P.O.e al Segretario Comunale;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune di Candidoni nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Sindaco
Avv. Vincenzo Cavallaro